



# CONFASSOCIAZIONI<sup>®</sup>

Confederazione Associazioni Professionali

## **COMMISSIONI RIUNITE BILANCIO DI CAMERA E SENATO SU DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO PER L'ANNO 2025 (C. 2112-BIS).**

**Audizione in data 4 novembre 2024 della delegazione di CONFASSOCIAZIONI** così composta: **Riccardo ALEMANNO**, Vice Presidente Vicario, **Federica DE PASQUALE** Vice Presidente Nazionale e componente dell'Ufficio di Presidenza.

Nel ringraziare per l'invito in audizione, si presenta una memoria elaborata **dall'Ufficio di Presidenza di CONFASSOCIAZIONI, dall'Osservatorio Nazionale sulla Fiscalità di CONFASSOCIAZIONI** con il contributo strategico dell'INT, **Istituto Nazionale Tributaristi** socio fondatore di **CONFASSOCIAZIONI**, e da **CONFASSOCIAZIONI BES & Welfare** con il contributo dell'**Organismo Nazionale del Condominio di CONFASSOCIAZIONI**.

Tale memoria, nella consapevolezza del delicato equilibrio di bilancio in cui si sono definiti i contenuti della Legge di Bilancio, introduce:

- a) una valutazione complessiva dei contenuti della manovra;
- b) brevi valutazioni su alcuni punti della manovra e alcune richieste di intervento su recenti provvedimenti normativi di carattere fiscale;
- c) a seguire, si pongono all'attenzione delle Commissioni alcuni interventi a favore delle famiglie, delle donne professioniste e proposte emendative sull'equità della tutela dei professionisti in malattia, nonché su semplificazione ed efficienza.

### **VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI CONTENUTI DELLA MANOVRA**

La manovra di bilancio 2024 ha suscitato un dibattito acceso tra gli associati di **CONFASSOCIAZIONI**. Alcune misure sono state accolte molto positivamente mentre altre hanno sollevato qualche preoccupazione.

Il taglio del cuneo fiscale è una delle misure più dibattute. Sebbene ridurre i contributi previdenziali per i redditi più bassi possa aumentare il reddito disponibile e stimolare i consumi, il rischio è che la riduzione delle entrate previdenziali possa mettere a repentaglio la sostenibilità del sistema pensionistico a lungo termine, soprattutto per professionisti e collaboratori.

Siamo molto positivi sulla riforma delle aliquote IRPEF, che riduce gli scaglioni da quattro a tre, sia in termini di minore pressione fiscale sia per le logiche di semplificazione.

L'aumento degli investimenti nella sanità è una misura positiva, soprattutto in un contesto post-pandemico. Tuttavia, sottolineiamo il fatto che le risorse stanziare potrebbero non essere sufficienti per affrontare le sfide strutturali del sistema sanitario italiano, come le lunghe liste di attesa e la

carenza di personale medico e il pieno dispiegamento della medicina territoriale. Senza dimenticare la necessaria grande attenzione alla spesa farmaceutica e delle Regioni commissariate. La valutazione rimane comunque positiva.

Le misure a sostegno delle famiglie e della natalità, come il bonus asili nido e l'esonero dei contributi previdenziali per le madri lavoratrici, sono state accolte positivamente. Sappiamo bene che il problema del calo demografico in Italia è complesso, ma si tratta di interventi che, sulla base delle scarse risorse disponibili, possono essere un primo strumento di sostegno del sistema.

In conclusione, la manovra di bilancio 2024 presenta alcune misure positive, ma anche qualche criticità perché si inserisce nell'orizzonte strategico del PSB in cui l'obiettivo principale è quello di governare in maniera rigida l'aggregato della spesa netta, senza dimenticare politiche di sostegno alla crescita e, al di là degli effetti sperati del PNRR, agli investimenti pubblici e privati necessari per affrontare la sfida della transizione digitale (e, in particolare, quella dell'IA), energetica e ambientale. Restano comunque centrali i prossimi passi della riforma fiscale e una revisione della spesa storica in grado di eliminare i reali sprechi in un sistema di bilancio dello Stato che vale più del 50% del PIL.

In ogni caso, come CONFASSOCIAZIONI, riteniamo che logiche e obiettivi della manovra e del PSB siano solidi, al di là dello stop alla crescita che abbiamo avuto nel terzo trimestre 2024, anche alla luce del prossimo ulteriore allentamento del livello dei tassi di interesse. Siamo altresì convinti che, in un'ottica strategica di rilancio del Paese e dell'Unione Europea, sarebbe stato molto più realistico far entrare in vigore i paletti del PSB alla conclusione degli investimenti del PNRR per il rischio concreto di non vedere i concreti effetti del piano di rilancio a causa del piano di rientro per i Paesi sotto infrazione comunitaria.

### **BREVI VALUTAZIONI SU ALCUNI PUNTI DELLA MANOVRA E ALCUNE RICHIESTE DI INTERVENTO SU RECENTI PROVVEDIMENTI NORMATIVI DI CARATTERE FISCALE**

Un plauso per l'introduzione, ancorché in embrione, del quoziente familiare nella nostra normativa tributaria, per l'aver reso strutturale il taglio del cuneo fiscale e per la stabilizzazione delle aliquote IRPEF per i redditi medi.

I punti a nostro parere dove il Parlamento potrebbe intervenire sono i seguenti:

Pensioni: rivalutazione piena sugli assegni mensili oltre l'importo pari a 3 volte la pensione minima da assicurare solo sulla parte maturata per i contributi versati nell'anno, assicurerebbe la garanzia del diritto acquisito, ma nel contempo libererebbe risorse da imputare ad altre voci di spesa volte a incentivare le politiche a favore della natalità.

Rappresentante MEF negli organi di controllo per contributi superiori ai 100 mila euro: innalzare la soglia ad un importo di almeno 200 mila euro e al contempo comprendere tutti i soggetti produttivi e non solo i soggetti tenuti alla nomina di un organo di controllo.

Tassazione sui servizi digitali: deve essere rimodulata prevedendo delle soglie che consentano di non appesantire sul nascere le start up del settore digitale nel nostro Paese e non compromettere la crescita o, addirittura, la sopravvivenza di quanto esistente oggi di un ecosistema di matrice

nazionale e/o comunitaria, che possa competere con le multinazionali del web, le cosiddette Over The Top di matrice americana e asiatica.

Graduale introduzione a regime della rateizzazione del secondo acconto delle imposte e dei contributi in autotassazione, che costituirebbe un passo in avanti verso la mensilizzazione del pagamento delle imposte, magari prendendo come riferimento soglie economiche distinte più elevate per chi svolge attività imprenditoriali e/o professionali oltre a un'apposita soglia per i soggetti non titolari di partita IVA.

Rottamazione quinquies in parallelo alla riforma delle sanzioni tributarie, recentemente approvata: si dovrebbe chiudere definitivamente la campagna delle rottamazioni con una ultima edizione che ricomprensca quanto non scaduto alla data di entrata in vigore del nuovo regime sanzionatorio.

Concordato preventivo biennale 1 - Un "premio fedeltà" a chi rinnova il concordato, facendo sì che i dati di partenza della nuova proposta non prendano in considerazione il risultato effettivo dell'ultimo esercizio, ma il più favorevole degli ultimi due.

Concordato preventivo Biennale 2 - Indicare per legge e non per interpretazione di prassi, quale non causa di cessazione la modifica della compagine sociale per causa di morte di un socio e così anche le cessioni di ramo di azienda che non comportino la cessazione dell'attività.

Concordato Biennale 3 - Considerare causa di decadenza il mancato pagamento delle imposte da concordato ex articolo 36 bis e non la notifica della comunicazione di irregolarità.

## **PROPOSTE STRUTTURALI ED EMENDATIVE ALLA LEGGE DI BILANCIO 2025**

### **SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE**

**La proposta per il reperimento certo di risorse per il sostegno strutturale alle famiglie.**

### **CONTRIBUTO DERIVANTE DAGLI ACCERTAMENTI DESTINATO AL FONDO FAMIGLIA**

Si potrebbe prevedere un contributo per il Fondo Famiglia, a regime, da applicarsi agli accertamenti definitivi, calcolato sulla base degli imponibili evasi dalle persone fisiche e giuridiche. Una somma da riscuotere con le imposte e le sanzioni, da calcolarsi ad esempio su uno schema simile al seguente: sino a 2.000,00 euro di maggior imponibile contributo di euro 100 - da 2001 a 5.000 contr. di 200 - da 5.001 a 10.000 contr. di 400 - da 10.001 a 20.000 - contr. di 600 - da 20.001 a 30.000 contr. di 800 - da 30.001 a 50.000 contr. di 1.000 e poi a seguire con ulteriori fasce di maggior imponibile accertato e di contributo. In un periodo di crisi così profonda è tempo che chi ha evaso, oltre al pagamento delle imposte e delle sanzioni, provveda a contribuire al finanziamento del welfare che ha penalizzato con il suo comportamento scorretto; sarebbe un atto di giustizia e di equità nei confronti dei contribuenti corretti. Non si ritiene che ciò possa essere esaustivo di tutti gli interventi necessari per la Famiglia, ma costituirebbe un intervento strutturale e sarebbe un bel segnale per la Nazione oltre un monito per gli evasori.

**La proposta per l'equità nei pagamenti fiscali per i nuclei familiari.**

### **IL CONSOLIDATO FISCALE DI FAMIGLIA**

Ci sono proposte che possono semplificare notevolmente la vita fiscale degli italiani, per esempio, si potrebbe pensare a come compensare i crediti fiscali del marito con i debiti della moglie, e viceversa. Ma anche estendendo questa possibilità ad altri familiari, conviventi, in una sorta di 'consolidato fiscale familiare', compensando debiti e crediti fiscali di un dato periodo di imposta. Se genitori e figli, nonni e nipoti, hanno un legame di convivenza, non è giusto, che i figli debbano attendere un rimborso o riportare in avanti un credito non potendo presentare il modello 730, quando per la stessa annualità i genitori anticipano imposte. Il consolidato di famiglia, ovviamente su opzione vincolante e con determinate regole, potrebbe essere un'idea utile a non far uscire liquidità dalla famiglia, qualora i debiti e i crediti si potessero compensare. Occorrerebbe pensarci, non costa molto, ma potrebbe dare sollievo in molte situazioni di illiquidità in famiglia. La copertura finanziaria, peraltro minima e di pura liquidità di periodo, in quanto non c'è diminuzione di gettito, andrebbe determinata considerando l'anticipazione dei tempi di rimborso o di utilizzo per i crediti e il mancato incasso immediato dei debiti fiscali. Bisogna anche considerare però il risparmio per interessi e per costi di gestione che lo Stato non pagherebbe sui rimborsi, quindi si può definire un intervento a costo zero per lo Stato. Eventuali micro coperture comunque potrebbero essere reperite proprio dal sopracitato Fondo Famiglia.

### **Proposte emendative**

#### **EQUITÀ PER I PROFESSIONISTI IN STATO DI MALATTIA O INFORTUNIO**

**La proposta per la tutela di tutti i professionisti.**

#### **Intervento a tutela di tutti i professionisti siano essi associativi od ordinistici**

**Proposta di modifica all' art.1 comma 933 Legge 234/2021 Legge di Bilancio per il 2022 (Tutela del professionista in caso di malattia)**

Art. 1 comma 933. Ai fini dei commi da 927 a 944:  
a) per «libero professionista» s'intende la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali;

#### **Proposta emendativa**

**All' art.1 comma 933 lettera a) della Legge n.234 del 30 dicembre 2021, dopo le parole "...ai relativi" inserire: ...albi, registri, elenchi o una delle attività professionali di lavoro autonomo di cui alla Legge n. 4 del 14 gennaio 2013;" prosegue nella versione originaria.**

Motivazione: la giusta tutela da malattia o infortunio o maternità a rischio è applicabile solo per le iscritte e gli iscritti ad albi professionali escludendo tutte le professioniste e i professionisti di cui alla Legge n.4 del 14/01/2013 (Professioni non ricomprese in ordini o collegi) o quelli iscritti in elenchi o registri e indirettamente anche i loro assistiti. I commi da 927 a 944 dell'art. 1 della Legge 234/2021 (Legge di Bilancio) trattano la materia, in particolare la discriminazione è contenuta nel comma 933 alla lettera a): "933. Ai fini dei commi da 927 a 944: a) per «libero professionista» s'intende la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali. Considerando una sorta di paria i

professionisti di cui alla Legge n.4/2013 e i loro assistiti, ciò è evidentemente stigmatizzabile sia sotto il profilo costituzionale che sociale, ma la norma di fatto contiene anche una grave lesione della concorrenza. Poiché si prevede la sospensione degli adempimenti tributari sia per il professionista che per i suoi assistiti, i contribuenti potrebbero sentirsi maggiormente tutelati affidandosi ad un professionista indicato nella norma e questo non per maggior competenza, ma per una tutela discriminatoria, con buona pace dei professionisti quali i tributaristi, i revisori legali, gli amministratori di condominio, solo per citare alcune categorie discriminate. Sono pertanto posti su diversi piani del diritto alla salute donne e uomini del settore professionale su un tema come la tutela dalla malattia che non deve mai prevedere limiti e differenze. L'emendamento elimina tale discriminazione ristabilendo parità di diritti in caso di malattia o infortunio o maternità a rischio.

### **SEMPLIFICAZIONE ED EFFICIENZA SENZA ONERI A CARICO DELLO STATO.**

#### **Semplificazione e minori costi in capo al contribuente nelle compensazioni dei crediti**

##### **Proposta emendativa**

All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera b) dopo le parole: «diploma di ragioneria» inserire le seguenti: «nonché i tributaristi qualificati ai sensi della Legge n. 4 del 14 gennaio 2013 e autorizzati alla funzione di intermediari fiscali abilitati ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.P.R. 322/1998;»

Relazione: l'allargamento della platea dei professionisti, abilitati ad apporre il visto di conformità, comporterà vantaggi dal punto di vista dei costi e delle semplificazioni per i contribuenti (maggiore flessibilità, concorrenza e minori costi). I professionisti indicati, oltre a essere provvisti della certificazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi resi ai sensi della Legge 4/2013 a garanzia dell'utenza, rivestono la funzione di intermediari fiscali abilitati ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.P.R. 322/1998. La modifica non comporta alcuna spesa a carico dello Stato.

#### **Semplificazione e minori costi in capo al contribuente per il deposito atti telematici presso il Registro Imprese delle CCIAA**

##### **Proposte emendative**

Alla Legge 24 novembre 2000, n. 340 articolo 31 al comma 2 - quater apportare le seguenti modifiche:

dopo le parole “degli esperti contabili” aggiungere “nonché da parte degli intermediari abilitati indicati nell'art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322,” prosegue nella versione originale

Alla Legge 24 novembre 2000, n. 340 articolo 31 al comma 2 – quinquies apportare le seguenti modifiche:

dopo le parole “degli esperti contabili” aggiungere “nonché da parte degli intermediari abilitati indicati nell'art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322,” prosegue nella versione originale

Relazione: Semplificazione nei rapporti P.A. e intermediari abilitati, semplificare il deposito degli atti da parte delle imprese. Nella gestione degli atti e dei documenti viene agevolata la presentazione

alla CCIAA da parte dell'impresa che si potrà avvalere degli intermediari abilitati, delegandoli con apposita procura. La modifica non comporta alcuna spesa a carico dello Stato.

## **PROPOSTE EMENDATIVE PER IL CONDOMINIO – DETRAZIONI BONUS EDILIZI**

### **Proposta emendativa**

All'articolo 8 comma 1, lettera a) al nuovo comma 3-quinquies) dell'articolo 14 del decreto-legge 4/6/20213, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge del 3/8/2013, n. 90, il secondo capoverso è sostituito dal seguente: «La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 40 per cento delle spese, fino al 31 dicembre 2027, nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La percentuale per la detrazione delle spese è sempre del 40 per cento per gli interventi eseguiti in ambito condominiale fino al 31 dicembre 2027»;

### **Proposta emendativa**

All'articolo 8 comma 1, lettera b) al nuovo comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 4/6/20213, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge del 3/8/2013, n. 90, il secondo capoverso è sostituito dal seguente: «Fermo restando il predetto limite, la detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 40 per cento delle spese, fino al 31 dicembre 2027, nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La percentuale per la detrazione delle spese è sempre del 40 per cento per gli interventi eseguiti in ambito condominiale fino al 31 dicembre 2027»;

Relazione: Gli emendamenti proposti tengono conto della necessità che tutte le agevolazioni fiscali che riguardano la proprietà immobiliare in condominio rispondano a due aspetti assolutamente necessari:

1. una maggiore stabilità temporale, almeno triennale, a causa del sistema più complesso per l'approvazione dei lavori da parte dell'assemblea condominiale, spesso più di due, e dell'obbligatorietà della costituzione di un fondo dedicato come previsto dall'articolo 1135 c.c.
2. di avere un'unica percentuale per la detrazione delle spese di riqualificazione in ambito edilizio; detrazioni con aliquote diverse in base a lavori su unità abitativa principale o secondaria, comporterebbe un blocco delle delibere assembleari e complica la gestione della contabilità condominiale.

Riteniamo, quindi, che la percentuale del 40 per cento per le spese da portare in detrazione relativamente a tutte le unità abitative di proprietà all'interno di un condominio sia sostenibile al fine della salvaguardia dei conti pubblici. Inoltre il mantenimento per un triennio di una percentuale costante avrebbe come importante vantaggio anche quello di programmare i lavori su un periodo più lungo consentendo, così, un maggiore controllo anche in ambito fiscale. Da non sottovalutare che se il periodo fosse troppo breve, si potrebbero avere lavori fiscalmente fuori controllo ed anche un aumento dei prezzi delle materie prime e delle impalcature. Inoltre, il quorum per deliberare in

seconda convocazione per questi lavori non è più quello semplificato, ma torna ad essere quello previsto dal quarto comma dell'art.1136 c.c. rendendo così più complicata una deliberazione a favore da parte dell'assemblea. Un'aliquota inferiore al 40 per cento potrebbe rendere conveniente effettuare i lavori "in nero" risparmiando così sul costo dell'IVA e usufruendo di uno sconto diretto dalle imprese compiacenti, con una perdita di gettito fiscale da non trascurare.

## **PROPOSTE EMENDATIVE PER IL CONDOMINIO – CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE**

### **Proposta emendativa**

All'articolo 9 dopo il comma 7, è aggiunto il comma 8: «All'articolo 1129 comma 7 del codice civile, modificato con l'articolo 9 della legge n.220 del 2012, dopo le parole: "l'amministratore di condominio è obbligato a" le successive sono sostituite come segue: «a riscuotere le quote condominiali, da rendicontare col principio della cassa, esclusivamente con versamenti diretti sul conto corrente intestato al condominio; l'amministratore è obbligato, altresì, ad effettuare i pagamenti per conto del condominio solo tramite bonifico bancario, BANCOMAT o simili; l'assemblea può deliberare, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136 comma 3 del codice civile, di chiedere all'amministratore di pubblicare mensilmente il Registro della Contabilità contenente le movimentazioni riconciliate del conto corrente nell'area riservata del proprio sito Internet dedicata al condominio e protetta da credenziali personali, così da prenderne visione in qualsiasi momento». Non necessita di copertura finanziaria.

Relazione: l'attuale articolo 1129 comma 7 del codice civile prevede che versamenti e pagamenti debbano "transitare" sul conto corrente del condominio. In questo modo, purtroppo, si permette all'amministratore di accettare ancora pagamenti in contanti o con assegni; questo meccanismo, soprattutto in determinate zone del nostro Paese, favorisce forme di riciclaggio di denaro e comunque innesca meccanismi poco chiari nella tenuta della contabilità del condominio, oggi tra le principali cause di controversie in ambito giudiziario.

Con questo emendamento si vuole evitare qualunque forma di pagamento in contanti, considerando che rispetto al 2012, anno di approvazione della legge 220, la cosiddetta "legge di riforma del condominio", le procedure di pagamento elettronico sono notevolmente semplificate e possono avvenire oltre che alle Poste o in Banca anche attraverso le ricevitorie. Inoltre, tramite una gestione totalmente tracciata in entrata e in uscita, come prevediamo con queste modifiche, i condomini possono chiedere all'amministratore di avere sul proprio sito Internet un'area riservata nella quale, tramite la piattaforma del programma gestionale utilizzato, è facile avere contezza costante della situazione contabile del condominio in entrata e in uscita.

La registrazione delle entrate del condominio di cui potrà essere richiesta la pubblicazione mensile, dovranno necessariamente essere registrate per cassa e non per competenza, questo per consentire la riconciliazione bancaria e l'attribuzione del valore entro i termini di legge per i previsti bonus fiscali. L'evoluzione della figura dell'amministratore e quella della digitalizzazione dei cittadini nel periodo post pandemico consentono di procedere in questa direzione.

## **PROPOSTE EMENDATIVE PER L'INDENNITÀ ALLE LAVORATRICI AUTONOME VITTIME DI VIOLENZA**

### **Proposta emendativa**

All'articolo 36 dopo il comma 1, è inserito il seguente comma: «2. Al fondo di cui al comma 1, possono accedere anche le lavoratrici autonome vittime di violenza; a queste ultime è altresì estesa oltre il congedo in caso di comprovata violenza ai sensi dell'Art 24 del d.lgs. n. 80 del 2015 e s.m.i. l'indennità erogata dall'INPS per tre mesi in base ad una quota mensile pari al 10% calcolata sull'ultima denuncia dei redditi presentata dalla lavoratrice autonoma; per fruire dell'indennità occorre avere un rapporto di lavoro autonomo in corso di svolgimento ed essere inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai Centri antiviolenza o dalle Case Rifugio».

Relazione: Considerando la violenza di genere un atto di una gravità inaudita su chiunque venga perpetrato, tanto da essere configurato a tutti gli effetti dal nostro Ordinamento un reato perseguito penalmente, si ritiene discriminante che la lavoratrice autonoma, in caso di comprovata violenza, non possa accedere a tale forma di indennità erogata dall'INPS alle lavoratrici dipendenti. Al fine di non creare ulteriori discriminazioni tra le tutele riconosciute alle lavoratrici dipendenti e a coloro che svolgono un'attività di carattere autonomo, si ritiene doveroso trovare un'adeguata copertura finanziaria per garantire a tutte le donne lo stesso diritto, estendendo tale indennità anche alle lavoratrici autonome per le quali, in caso di violenza, risulta anche psicologicamente più difficile riprendere il normale svolgimento dell'attività lavorativa.

**Roma, 4 novembre 2024**



**CONFASSOCIAZIONI®**  
*Osservatorio nazionale sulla fiscalità*



**CONFASSOCIAZIONI**  
*Bes e Welfare*

**CONFASSOCIAZIONI**  
*Organismo Nazionale Condominio*